

ORDINE AVVOCATI RIMINI

Cari Colleghi,

unitamente alla presente trasmetto la risposta del Procuratore della Repubblica alla segnalazione a firma congiunta Ordine e Camera Penale avente ad oggetto la errata applicazione del disposto normativo di cui all' art. 162 comma 4 bis c.p.p. che prevede che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio debba essere preceduta dall'assenso del professionista .

L' intervento si era reso necessario a seguito di numerose segnalazioni di difensori di ufficio cui la nomina era stata revocata in quanto non avevano consentito alla elezione di domicilio presso i propri studi .

Il Consiglio dell' Ordine e la Camera Penale continueranno a vigilare sul puntuale rispetto della normativa finalizzata a dare effettività alla difesa tecnica . Vi preghiamo quindi di segnalare ogni ulteriore distorsione della norma in sede di interpello ai fini della elezione di domicilio in caso di designazione come difensori di ufficio .

Cordiali saluti e buon lavoro

Il Presidente

Avv. Giovanna Olla'



Data: Mer 13/09/2017 10:48
Da: Dirigente Procura Rimini - PEC
A: ord.rimini@cert.legalmail.it, camerapenalerimini@gmail.com
Oggetto: Segnalazione in merito sostituzione del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co 1c.p.p. per mancata accettazione della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 co 4 bis c.p.p.
Allegato/i: 966 u.pdf(*dimensione 141 KB*)

Si trasmette quanto in allegato.

D'ordine del Procuratore Dott. Paolo Giovagnoli.

Segreteria Procura Rimini

Tel 0541 763548-479





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini

Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
RIMINI

Al Signor Presidente
della Camera Penale di
RIMINI

Oggetto: segnalazione in merito a sostituzione del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p. per mancata accettazione della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 comma 4 bis c.p.p.

Riferimento: Vs Prot. 0002342/U del 5/9/2017

La polizia giudiziaria è stata informata da questo Ufficio della novità legislativa in oggetto con la missiva del 18 luglio 2017 che in copia si allega contenente anche indicazioni sulla corretta applicazione della norma.

A seguito della vostra missiva in riferimento, con missiva in data 8 settembre 2017 che pure si allega, sono state richieste informazioni su eventuali casi concreti di problemi o questioni sorti nella applicazione della norma ed è stato richiamato il contenuto della precedente missiva.

Rimini, 12 SET. 2017

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Paolo GIOVAGNOLI

Si allegano in copia:

Direttiva prot. 0000830.U del 18/7/2017 del Procuratore della Repubblica di Rimini.
Missiva prot. 0000959.U del 8/9/2017 del Procuratore della Repubblica di Rimini.





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini

Oggetto: segnalazione in merito a sostituzione del difensore d'ufficio nominato ex art.97 comma 1 c.p.p. per mancata accettazione della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 comma 4 bis c.p.p.

A tutti i Colleghi Sede
A tutti gli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario

Con richiesta di riferire su quanto segnalato dai rappresentanti dell' Ordine degli Avvocati con nota prot. 0002342/U del 5 settembre 2017.

Si richiama il contenuto della circolare inviata in data 18/7/2017 che contiene le indicazioni sulla corretta applicazione dell'art. 162 comma 4 c.p.p. come introdotto dalla legge 103 del 23/6/2017.

In ogni caso è chiaro che il mancato assenso alla elezione di domicilio presso il proprio studio non autorizza alla revoca della designazione del difensore di ufficio avvenuta nelle forme di legge.

Rimini, *8-9-2017*

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Paolo GIOVAGNOLI

Si allegano in copia:

Nota prot. 0002342/U del 5/9/2017 a firma congiunta del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Presidente della Camera Penale di Rimini

Direttiva prot. 0000830.U del 20/7/2017 del Procuratore della Repubblica di Rimini





Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

AI SOSTITUTI PROCURATORI
AI VICE PROCURATORI ONORARI
ALLA QUESTURA DI RIMINI
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI RIMINI
(che ne curerà l'inoltro ai reparti territoriali)
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RIMINI
(che ne curerà l'inoltro ai reparti territoriali)
AL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DI RIMINI
AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE RIMINI
(che ne curerà l'inoltro alla Sottosezione di Riccione)
AL COMANDO SOTTOSEZIONE A14 POLIZIA STRADALE FORLÌ
AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL CIRCONDARIO
ALLE ALIQUOTE DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 162, comma 4-bis, c.p.p., Legge 23 giugno 2017, n. 103 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

Come noto, la legge in oggetto (in vigore dal prossimo 3 agosto 2017) ha introdotto, all'articolo 162 c.p.p., il comma 4-bis secondo il quale "l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

Al riguardo, in tutti i casi in cui l'indagato, ritualmente avvisato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., intenda eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio individuato tramite la specifica procedura, la polizia giudiziaria dovrà contestualmente contattare telefonicamente il difensore nominato richiedendo il suo assenso alla domiciliazione.

Di tale dichiarazione dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale d'identificazione.

Qualora il difensore d'ufficio nominato, effettuato ogni utile tentativo di rintraccio sulla base delle informazioni disponibili (rccapito studio legale ovvero numeri di rete mobile di reperibilità), non venga reperito, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, secondo periodo, c.p.p., procederà a richiedere un nuovo nominativo al *call center*., rinnovando la richiesta di assenso alla domiciliazione.

Nel verbale d'identificazione dovrà essere fatta espressa menzione dei tentativi di rintraccio, della nomina di un secondo nominativo del difensore d'ufficio a seguito del mancato reperimento del primo nonché dell'assenso o meno all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

In ogni caso, qualora il difensore d'ufficio nominato non acconsenta all'elezione di domicilio presso il proprio studio legale, la polizia giudiziaria informerà l' indagato della inefficacia della elezione di domicilio e gli chiederà di effettuare una valida dichiarazione o elezione di domicilio informandolo delle conseguenze della mancanza, ossia che le successive notifiche saranno ugualmente svolte presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e darà atto di ciò a verbale,

Si confida nella consueta collaborazione.

Rimini, 18 luglio 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Paolo Giovagnoli)



PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIMINI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

06 SET 2017



IL CANCELLIERE
C. ZURLO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia
47900 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11
tel. 0541.389924 - fax 0541.395029
E-mail: info@avvocati.rimini.it
Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

Prot. 0002342/U - 5/8/2017

Rimini, 5 settembre 2017

Ill.mo Sig.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Paolo Giovagnoli

Oggetto: segnalazioni in merito a sostituzione del difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p. per mancata accettazione della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 comma 4 bis c.p.p.

Ill.mo Sig. Procuratore,

la presente per informarLa che sono pervenute oralmente e in forma scritta, diverse segnalazioni di avvocati che lamentavano quanto segue:

- di avere ricevuto in un primo momento comunicazione della nomina a difensore di ufficio, cui seguiva interpellò in merito alla accettazione o meno della elezione di domicilio presso lo studio e, alla risposta negativa, comunicazione di revoca della designazione come difensore di ufficio con indicazione recante la motivazione: "non accetta il domicilio presso il suo Studio";
- di avere ricevuto chiamata dalla polizia giudiziaria di nomina quale difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. con richiesta di accettazione o meno della elezione di domicilio, e - una volta ricevuta risposta negativa - di avere ottenuto informazione orale che sarebbe stato contattato un nuovo difensore di ufficio.

Chiediamo se la sopra descritta prassi sia iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ovvero indicazione impartita dal Suo Ufficio.

In ogni caso rileviamo che trattasi di indicazione palesemente contraria al dettato della nuova normativa ma anche di quella previgente, non potendo il difensore di ufficio essere sostituito per il fatto di avere esercitato una facoltà espressamente prevista dalla legge.

Peraltro la prassi in uso viola il principio di immutabilità del difensore di ufficio consacrato nell'art. 97 comma 5 c.p.p., con possibili ricadute processuali sulla validità degli atti compiuti.

Restiamo in attesa di rassicurazioni in merito alla cessazione di tale prassi.

Cordiali saluti

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

F.to Avv. Giovanna Ollà

F.to Avv. Roberto Brancaleoni



*... e tutti i colleghi
tutti gli uffici di via del Circolo dove
richieste di riferire su quanto sopra detto dai rappre-
sentanti dell'ordine degli avvocati - %*

M.DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI - Prot. 08/09/2017.0000958.E